



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 245/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69331** del registro di segreteria depositato il 9 ottobre 2023 e proposto da:

V. G., c.f. OMISSIS, nato a OMISSIS e residente in OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta mandato allegato al ricorso depositato presso il Tribunale di Marsala RG 332/2023, sia unitamente che disgiuntamente dagli avv.ti Vito D'Angelo (c.f.DNGVTI81D24A176I) e Chiara D'Angelo (c.f.DNGCHR85P47A176L) con domicilio eletto presso lo studio in Alcamo Via Monte Bonifato 77/B, fax al n. 09241916007, PEC chiara.dangelo@avvocatitrapani.legalmail.it e vito.dangelo@avvocatitrapani.legalmail.it;

- parte ricorrente-

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G.

Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749), Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Avv. Francesco

Velardi (C.F.VLRFNC72E20L112A; pec:

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) -giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 ;

- parte resistente -

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 20 giugno 2024, l'avv. Cusumano

Alessia, in sostituzione degli avv.ti D'Angelo Vito e D'Angelo Chiara,

e l'avv. Francesco Velarsi come da relativo verbale.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso in riassunzione del giudizio n. 332/2023,

originariamente incardinato presso al Tribunale di Marsala sezione

lavoro, definito con decisione n. 591/2023 di inammissibilità per

difetto di giurisdizione, parte ricorrente ha agito per chiedere il

riconoscimento della maggiorazione ANF in godimento.

Al riguardo, il sig. V. ha premesso che la propria coniuge è

riconosciuta, dal 2013, invalida civile al 100% con diritto

all'accompagnamento e, pertanto, l'assegno nucleo familiare

andrebbe quantificato sulla base della c.d. tab. ANF 21C.

Ciononostante il ricorrente, dopo aver evidenziato di aver ricevuto alcune reiezioni a suo parere immotivate, ha rilevato che l'importo ANF riconosciuto già dal 2010 (pari ad €11,36) sarebbe inferiore a quello spettante in base al reddito posseduto. In particolare, l'importo di € 11,36, corrisposto dall'INPS, spetterebbe -secondo la citata tab. ANF21C - per le fasce di reddito superiori ai 30.000 euro nonostante, invero, il reddito del ricorrente fosse inferiore a tale fascia.

Richiamata la disciplina di riferimento, secondo la prospettazione attorea, applicando la fascia di reddito corretta, sarebbero, invece, spettati assegni per € 39,77 e, pertanto, il ricorrente ha concluso chiedendo: *“accertare e dichiarare che il sig. V. G. per le motivazioni di cui in parte motiva, ha il diritto di vedersi riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare così come previsti nella tabella 21C dell'ANF ovvero nella misura di € 39,77 mensili o comunque della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'istruzione della presente causa, a decorrere dal 01.01.2013, e per l'effetto*

- condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare e corrispondere gli assegni nucleo familiare con le dovute maggiorazioni a far data del 01/01/2013 ad oggi per complessivi euro 3.485,74 o comunque della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'istruzione della presente causa, con interessi come per legge;

- condannare l'INPS, in persona del legale rappresentate pro

tempore, ad autorizzare e corrispondergli assegni nucleo familiare con le dovute maggiorazioni in virtù della presenza del coniuge con difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni propri della sua età a far data del 01/01/2013 e per i successivi periodi. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre ad Iva, C.p.A. e spese generali al 15% come per legge. In via istruttoria, nel caso di contestazione sul punto si chiede che il Giudice voglia ammettere CTU per la riliquidazione degli assegni dovuti al ricorrente. Si chiede, inoltre, l'acquisizione d'ufficio delle domande di assegno nucleo familiare presentate negli anni per cui è causa dal sig. V. all'istituto resistente, nonché di tutta la documentazione presentata dal ricorrente.

II. Con memoria depositata il 7 giugno 2024, si è costituito in giudizio l'INPS che, in primo luogo, ha contestato il mancato assolvimento dell'onere probatorio ad opera di parte ricorrente. L'Ente previdenziale ha, altresì, contestato la domanda del ricorrente ritenendo sia ormai intervenuta la decadenza dall'azione prevista dall'art. 47 DPR 639/70 ed ha opposto comunque la prescrizione quinquennale.

L'INPS, nel merito, anzitutto, ha precisato che la pensione del Sig. V. è stata riliquidata per aggiornare la perequazione e gli ANF a partire da luglio 2023 che, attualmente, ammontano ad € 28,40 in quanto il reddito del ricorrente rientra nel 2023-2024 nella fascia di reddito compresa tra 32.037,94 - 35.883,20.

Con riguardo agli anni precedenti, l'Ente previdenziale ha prodotto alcuni cedolini e le risultanze della documentazione fiscale a

propria disposizione. Dall'esame di detta documentazione, tenuto conto della disciplina applicabile in ordine ai redditi oggetto di computo ai fini della individuazione delle fasce di reddito, L'INPS ha osservato che la coniuge del ricorrente ha percepito per tutto il periodo in considerazione l'indennità agli invalidi civili a cui si è aggiunta solo successivamente l'indennità di accompagnamento. A tal riguardo, è stato evidenziato che l'indennità agli invalidi civili, a differenza di quella di accompagnamento, sarebbe soggetta a computo ai fini della individuazione della fascia di reddito ed avrebbe e, pertanto, l'Ente previdenziale avrebbe correttamente operato.

L'Ente previdenziale ha, quindi, concluso chiedendo: *“1. Con qualunque statuizione dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria e/o rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto; 2. Dichiarare comunque l'intervenuta prescrizione del diritto 3. Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio”*.

III. Nel corso della pubblica udienza del 20 giugno 2024, parte ricorrente ha preso atto della parziale rideterminazione dell'importo già effettuato dall'INPS, insistendo per l'accoglimento del ricorso per la restante parte. L'avv. Velardi, nell'occasione, ha puntualizzato come la rideterminazione non costituisca frutto del riconoscimento parziale della pretesa attorea quanto, piuttosto, della perequazione periodica intervenuta. A riprova di quanto asserito, la difesa dell'INPS ha rilevato, infatti, come non sia intervenuto alcun riconoscimento per i ratei precedenti a detta

perequazione. Per il resto ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, tenuto conto del provvedimento di riassunzione di parte ricorrente, va affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda giudiziale, in quanto il *petitum* sostanziale è diretto ad addivenire all'esatta quantificazione degli assegni ANF richiesti da soggetto appartenente ad un nucleo familiare senza figli in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile.

Sempre in via pregiudiziale, va rilevata la tempestività della riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte ex art. 17 c.g.c. e art. 59 L. 69/2009, in quanto il citato ricorso in riassunzione è stato depositato il 9 ottobre 2023, ossia entro il decorso del termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 591 del 13 luglio 2023.

2. Affermata la giurisdizione contabile e la tempestività della riassunzione, si ritiene che la questione al vaglio possa essere definita in ossequio al principio della c.d. ragione più liquida. Possono dirsi, pertanto, assorbite le questioni preliminari poste dalle parti, in quanto il ricorso va respinto, nel merito, per carenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto.

Al riguardo, deve osservarsi anzitutto che l'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69 come convertito in Legge n. 153 del 1988, ha

ancorato la quantificazione dell'assegno per il nucleo familiare non alla retribuzione del singolo ma al reddito complessivo, di qualsiasi natura (sebbene con delle eccezioni espresse tra le quali l'indennità di accompagnamento), del suo nucleo familiare.

In particolare, l'art. 2, comma 9, del citato decreto, stabilisce che:

“Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo [...]”.

Il comma 12, inoltre, ha previsto che: *“ I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione*

dell'assegno e l'anno immediatamente precedente”.

Nel caso in esame, il ricorrente, nel richiamare l'applicabilità della Tab. 21C, ha ripetutamente affermato di avere diritto alla corresponsione di ANF in misura maggiore in ragione del mancato superamento del proprio reddito del limite di € 30.000,00.

Tuttavia, come già evidenziato, occorre tener conto anche del reddito della coniuge.

Sul punto, la documentazione prodotta da parte ricorrente (Mod. 730 dal 2013 al 2021) non dà evidenza e non tiene conto del godimento, da parte della coniuge, dell'indennità agli invalidi civili, ancorché al netto della indennità di accompagnamento, come invece rilevato dall'INPS.

Dai cedolini prodotti dall'INPS e non oggetto di contestazione emerge, infatti, che la coniuge del sig. V. percepisce ed ha percepito lungo tutto il periodo in esame una pensione per invalidi civili che, nel 2016, ammontava ad € 364,90 (cedolino 2016).

Tale somma, come evidenziato dall'INPS, deve essere oggetto di computo ai fini dell'individuazione del reddito nucleo familiare ai sensi del citato art. 2 comma 9 e, pertanto, sommata al reddito del sig. V.

Se si considera, ad esempio, per i redditi 2016, il modello 730 reca l'indicazione di redditi del sig. V. per €27.844,00 cui vanno sommati € 4.743,70 (€364,90 moltiplicati per tredici mensilità) per un totale di € 32.587,70.

Tale importo rientra, come emerge dalla tab. 21C prodotta dallo

stesso ricorrente, nella fascia di reddito 31.711,96 - 35.108,90 a

fronte della quale è prevista la corresponsione di ANF per € 11,36.

Risulta evidente, pertanto, che per l'anno 2016 parte ricorrente

non possedeva i requisiti reddituali per beneficiare della

maggiorazione richiesta.

Ad analoghi risultati si approda anche per gli anni 2015 e 2017 e,

comunque, sarebbe spettato a parte ricorrente fornire prova del

mancato superamento dei limiti reddituali, anche in presenza del

trattamento pensionistico della coniuge, rispetto ai quali, invece,

nulla ha osservato.

In conclusione, la domanda del ricorrente non può trovare

accoglimento in quanto infondata in fatto e in diritto.

In considerazione della natura della controversia e delle questioni

giuridiche trattate si dispone la compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana

in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed

eccezione, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;

- compensa le spese.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 20 e 21 giugno

2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 giugno 2024

Pubblicata l' 1 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di V.G. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 1 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)